



COMUNE SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

Regolamento sul Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Canone Mercatale e Pubbliche affissioni

EMENDAMENTO D'UFFICIO

Articolo ~~19~~**17** - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1.L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992).

2.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Regolamento ~~edilizio-comunale~~ **per l'installazione di impianti pubblicitari per quanto non abrogato del presente regolamento.**

2bis. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada, in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/1992 per l'ubicazione dei manufatti pubblicitari, limitatamente alle strade urbane di quartiere ed a quelle locali (secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 2, lettere E ed F del 25 Codice della Strada) poste all'interno dei centri abitati, è consentito il collocamento di "cartelli" (secondo la definizione di cui all'art.47 comma 4 del D.P.R. 495/1992) all'interno delle aiuole ed altre aree a verde pubblico interessate da contratti di "sponsorizzazione" di cui al Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni senza il necessario rispetto di alcuna distanza minima. Tali deroghe, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e dei principi generali in materia di ubicazione dei mezzi pubblicitari, in quanto compatibili con le norme regolamentari comunali.

3.Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

4.Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

5.Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metro.